



COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il
08/05/2016 al nr. 197

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

Nr. Progr. **13**

Data **28/04/2016**

Seduta NR. **2**

Adunanza **ORDINARIA** Seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** Convocazione in data **28/04/2016** alle ore **21:00**.

Il **SINDACO** ha convocato il **CONSIGLIO COMUNALE** Solita sala delle Adunanze, oggi 28/04/2016 alle ore 21:00 in adunanza **ORDINARIA** di **PRIMA** Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
ARCANGELI LUCIANO	S	PRETELLI GIACOMO	S	RENZI GINO	S
BRISIGOTTI ANDREA	S	FRANCA FRANCESCA	S		
GIANOTTI GIORDANO	N	SARTORI ANDREA	S		
LAZZARI ANDREA	S	BERZIGOTTI LORIS	S		
NANNI STEFANIA CINZIA	S	GORGOLINI MASSIMILIANC	S		

Totale Presenti: 10

Totale Assenti: 1

Assenti Giustificati i signori:

GIANOTTI GIORDANO

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE** del Comune, **DOTT. BARTOLUCCI ROMANO**.

In qualità di **SINDACO**, il **SIG. ARCANGELI LUCIANO** assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:
NANNI STEFANIA CINZIA, SARTORI ANDREA, RENZI GINO.

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

**IL CONSIGLIO COMUNALE
su proposta della Giunta Comunale**

Premesso che:

- l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha previsto al comma 639 l'istituzione, a decorrere dal 01 gennaio 2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi costituiti dal possesso di immobili collegato alla loro natura e valore il primo ed all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali il secondo;
- l'Imposta Unica Comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile e della Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Visto l'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 ed in particolare:

- il comma 669 il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13, comma 2, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 671 in base al quale la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669; in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 i quali dispongono che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille; il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- il comma 677 il quale stabilisce che il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- il comma 678 che dispone per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo (0,1 per cento). Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita,

fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento;

- il comma 702 il quale salvaguarda la disciplina dell'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

Dato atto che:

- il comma 683, dell'articolo 1, della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili individuati con l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;
- per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperti da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune, senza possibilità di quantificare una specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- il gettito Tasi è utilizzato per la copertura finanziaria delle spese dei servizi indivisibili relativi a:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTO 2016
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	€ 64.654,15
Servizio di polizia municipale	€ 37.885,92
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 182.372,39
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 72.103,00
Servizi di protezione civile	€ 20.307,81
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 8.107,33
TOTALE	€ 385.430,60
GETTITO TASI	€ 5.900,00
RISTORO DALLO STATO PER ABOLIZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (Incremento del Fondo di solidarietà sulla base del gettito stimato per le abitazioni principali ad aliquota base dell'1 per mille)	€ 70.091,57

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI

19,72%

Visto l'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 che ha differito al 31 marzo 2016, successivamente prorogato al 30 aprile 2016 con il Decreto del Ministero dell'Interno del 01.03.2016, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016-2018 e contestualmente hanno autorizzato l'esercizio provvisorio;

Vista:

- la propria deliberazione n. 29 del 04.09.2014, con la quale è stato approvato - ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 e dell'articolo 1, comma 682, della legge n. 147 del 27.12.2013 - il Regolamento comunale per la I.U.C. che contiene al suo interno la disciplina delle componenti IMU – TASI – TARI;

- la delibera n. 23 del 30 luglio 2015 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato le tariffe TASI per l'anno 2015;

Visto l'articolo 1, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) il quale prevede:

- al comma 10, lettera b) la riduzione del 50% della base imponibile IMU e TASI per le unità immobiliari, diverse da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzino come abitazione principale, a condizione che il comodante risieda nello stesso Comune e non possieda altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza non classificata in A/1, A/8 e A/9 e che il contratto di comodato sia registrato;
- al comma 14, lettere a) e b) la modifica dell'articolo 1, commi 639 e 669, della Legge n. 147/2013 stabilendo l'esclusione dalla TASI degli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9;
- al comma 14, lettera d) la modifica dell'articolo 1, comma 681 della Legge n. 147/2013 stabilendo che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categoria catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versi la TASI nella percentuale stabilita dal Comune nel regolamento relativo all'anno 2015;
- ai commi 21, 22, 23 e 24 che, dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare (censibili nelle categorie D ed E) è determinata tramite stima diretta tenendo conto degli elementi di stretta rilevanza immobiliare ed escludendo dalla stima diretta i “macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo” (imbullonati);
- al comma 54 che la TASI, determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune, sia ridotta al 75 per cento per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge n. 431/98;

Richiamato l'articolo 1, comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, fatta eccezione per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

Vista la Risoluzione n. 2/DF emanata dal Ministero delle Finanze in data 22 marzo 2016 con la quale sono stati forniti chiarimenti sull'articolo 1, comma 26, della Legge di stabilità 2016 disciplinante il blocco dell'aumento delle tariffe di tributi ed addizionali con esclusione della TARI;

Ritenuto di confermare anche per l'anno 2016 le aliquote TASI deliberate per l'anno 2015 tenendo conto dell'esigenza di assicurare, anche se minima, la copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili;

Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000;

Visto lo Statuto Comunale ed il Regolamento Comunale delle entrate;

Tutto ciò premesso e considerato,

PROPONE

1. Di confermare per l'anno 2016 le seguenti aliquote del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI) già deliberata per l'anno 2015:

a) aliquota TASI nella misura dello 1,00 per mille per:

fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

b) altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: aliquota zero;

2. di riconoscere dal 01 gennaio 2016 l'esenzione dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari assimilate per legge o regolamento alle abitazioni principali e relative pertinenze come definita nel vigente Regolamento IMU, purché non classificata nelle categorie catastali A1, A8 e A9, tenuto conto che:
 - per abitazione principale si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile nel quale il soggetto passivo e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente; nel caso in cui i componenti abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni si applicano ad un solo immobile;
 - sono assimilate per legge e regolamento alle abitazione principale le seguenti unità immobiliari:
 - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo), iscritta o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unico immobile, posseduta a titolo di proprietà o altro diritto reale dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale appartenente alla carriera prefettizia, che non vi risiedano anagraficamente e non vi dimorino abitualmente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - c) casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, comprese quelle assegnate a studenti universitari, non residenti anagraficamente;
 - e) unità immobiliare destinata ad alloggio sociale come definito dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22/04/2008;
 - f) unità immobiliare (in numero massimo di una unità per soggetto passivo) posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
3. di confermare che per le unità immobiliari assimilate all'abitazione principale di cui alle lettere a) e f) sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione TASI qualora non sia già stata presentata ai fini ICI e ai fini IMU;

4. di precisare, altresì, che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
5. di dare atto che le aliquote sopra riportate decorrono dall'1 gennaio 2016 e che, sulla base dei dati attualmente disponibili, sono in coerenza con gli equilibri complessivi dello schema di bilancio 2016-2018;
6. di dare atto che il gettito della TASI è destinato al finanziamento dei servizi indivisibili sotto indicati:

SERVIZI INDIVISIBILI	COSTO 2016
Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistica	€ 64.654,15
Servizio di polizia municipale	€ 37.885,92
Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi	€ 182.372,39
Illuminazione pubblica e servizi connessi	€ 72.103,00
Servizi di protezione civile	€ 20.307,81
Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente	€ 8.107,33
TOTALE	€ 385.430,60
GETTITO TASI	€ 5.900,00
RISTORO DALLO STATO PER ABOLIZIONE TASI ABITAZIONE PRINCIPALE (Incremento del Fondo di solidarietà sulla base del gettito stimato per le abitazioni principali ad aliquota base dell'1 per mille)	€ 70.091,57

% COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI CON GETTITO TASI

19,72%

7. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;
8. di pubblicare la presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs 360/1998 e successive modificazioni;
9. di procedere, durante l'anno 2016, ad aggiornare il regolamento disciplinante la TASI per adeguarlo alle novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016, dando atto che trattasi di disposizioni di carattere obbligatorio senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo per la loro immediata applicazione.
10. di dare atto che, Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241 del 07.08.1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" è la Sig.ra Esmeralda Forlani - Responsabile del Settore III - e gli atti possono essere consultati, con i limiti previsti dalla legge sul diritto di accesso, presso l'Ufficio Ragioneria.
11. di rappresentare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 241 del 07.08.1990, che la presente può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale, oppure, per soli vizi di legittimità, entro 120 con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Inoltre, stante l'urgenza di provvedere al perfezionamento della presente,

PROPONE

di applicare l'articolo 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

Sulla presente proposta di deliberazione il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, esprime il seguente parere di regolarità contabile: **FAVOREVOLE**.

IL RESP. SERV. ECONOMICO-FINANZIARIO
(F.to Esmeralda Forlani)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta;

Visto il Parere del Revisore;

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000: favorevole

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica;
- il responsabile del Servizio Economico-Finanziario, in ordine alla regolarità contabile;

Si apre la discussione.

Il Sindaco illustra la presente proposta di deliberazione, dopo di che non essendoci interventi, pone l'argomento all'approvazione:

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere propria la sovraesposta proposta di deliberazione che qui si intende integralmente approvata.

Dopo di che in considerazione dell'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti unanimi e favorevoli, espressi per alzata di mano,

DELIBERA

- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

COMUNE DI MACERATA FELTRIA
PROVINCIA DI PESARO E URBINO

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Sig. Luciano Arcangeli

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo comune per 15 giorni consecutivi dal **08/05/2016** al **23/05/2016**.

Macerata Feltria, li 08/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

È copia conforme all'originale.

Macerata Feltria, li 08/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

trascorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267.

Macerata Feltria, li 02/06/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Romano Bartolucci

E' stata dichiarata **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE** (ai sensi dell'art. 134 - comma 4° - D.Lgs. 18 agosto 2000, N. 267);

Macerata Feltria, li 08/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Romano Bartolucci

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO E URBINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Delibera nr. **13**

Data Delibera **28/04/2016**

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI (TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI) - ANNO 2016.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49, COMMA 1 D.Lgs. 267/2000

<p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 28/04/2016</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SETTORE III <i>F.to Esmeralda Forlani</i></p>
<p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO</p>	<p>Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE</p> <hr/> <p>Data 28/04/2016</p> <p>IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO <i>F.to Esmeralda Forlani</i></p>

COMUNE DI MACERATA FELTRIA

PROVINCIA DI PESARO URBINO

L'anno 2016 il giorno 8 del mese di aprile il sottoscritto Revisore dei Conti Dr. Roberto Coccia, nominato con delibera del Consiglio comunale di Macerata Feltria del 29/11/2013 n. 41, ha redatto il seguente verbale.

Vista la delibera del Consiglio Comunale con il quale è stato approvato il regolamento comunale per l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.)

Visto il Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (I.U.C.), composto di 4 capitoli:

- ❖ Capitolo 1 – Imposta Unica Comunale – IUC
- ❖ Capitolo 2 – Imposta Municipale Propria – IMU
- ❖ Capitolo 3 – Tributo per i servizi indivisibili – TASI
- ❖ Capitolo 4 – Tributo sui rifiuti – TARI

Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquote IMU(Imposta Municipale Unica) – Anno 2016”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquote TASI(Tributo per i servizi indivisibili) – Anno 2016”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione del piano finanziario per la determinazione dei costi di gestione dei rifiuti urbani e per la determinazione delle tariffe TARI – Anno 2016”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquote TARI(Tributo sui rifiuti) – Anno 2016”;

Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Sostegno delle attività produttive e promozione del tessuto economico locale – Approvazione regolamento.”

Vista la delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto “Approvazione aliquota Addizionale comunale IRPEF anno 2016”;

Richiamato l'art. 239, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174 il quale:

- ❖ al comma 1, lettera b) n. 7 prevede l'obbligo di rilascio da parte dell'organo di revisione di un apposito parere sulla proposta di regolamenti in materia di applicazione di tributi locali;
- ❖ al comma 1-bis, prevede che "nei pareri è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori....."

Visto lo statuto e il regolamento di contabilità;

Richiamata la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) che ha nuovamente modificato la disciplina IMU e TASI dell'Imposta Unica Comunale (IUC);

Considerato che per l'anno 2016 vengono proposte le seguenti aliquote:

IMU

- ❖ 9,60 per mille – Aliquota ordinaria di base;
- ❖ 5,00 per mille – Aliquota ridotta per immobili di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze.

TASI

- ❖ 1,00 per mille – Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 13 comma 8 del Decreto Legge n. 201/2011 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011 e s.m.i.;
- ❖ Altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti: aliquota zero;

TARI

Il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi per lo smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.

Il Consiglio Comunale n. 4 del 22/02/2016 ha fissato in tre rate le scadenze per il versamento del tributo r precisamente:

- ❖ prima rata dal 1° al 16 aprile 2016

❖ seconda rata dal 1° al 16 luglio 2016

❖ terza rata dal 1° al 16 ottobre 2016

SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E PROMOZIONE DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE

Al fine di incentivare lo sviluppo economico il Comune di Macerata Feltria riconosce alcune agevolazioni fiscali alle imprese (SNC – SAS – SRL – SPA – SAPA - Società cooperative e ditte individuali) costituite dopo il 01/01/2015 e in particolare:

- Esenzione IMU per i primi 3 anni di attività negli immobili in cui è svolta l'attività d'impresa;
- Esenzione TARI per i primi 3 anni di attività negli immobili in cui è svolta l'attività d'impresa;
- Esenzione TASI per i primi 3 anni di attività negli immobili in cui è svolta l'attività d'impresa.

ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F

Per l'anno 2016 l'addizionale comunale I.R.P.E.F è fissata nella misura dello 0,7%

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario e alla regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario;

Esprime

parere favorevole all'approvazione dei suddetti tributi locali.

Del che il presente verbale in data 08/04/2016 che viene chiuso alle ore 19,00 circa.

Il Revisore Unico
Dr. Roberto Coccia

